


TAR LAZIO**Sezione II bis**

Ricorso n. di R.G. 10477/2010

La società ENI S.p.A. (di seguito “ENI”), con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei 1, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Torchia, Tommaso Di Nitto e Francesca Scorretti, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio legale “Prof. Avv. Luisa Torchia ed altri s.t.p.”, via Sannio 65, ha proposto ricorso al TAR Lazio, Sez. II *bis*, contro il Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE (di seguito, “Comitato”), il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e nei confronti di UNIGRA’ S.p.A. ed HERA S.p.A. Con il ricorso ENI ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, delle deliberazioni del Comitato n. 16 del 28 luglio 2010 e n. 22 del 21 settembre 2010, recanti “*Attuazione dell’art. 2 del decreto legge 20 maggio 2010 n. 72 convertito con la legge 19 luglio 2010, n. 111: determinazione delle quote di CO₂ spettanti ai gestori degli impianti o parti di impianto riconosciuti “nuovi entranti” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e che non hanno ricevuto quote di emissione a titolo gratuito a causa dell’esaurimento della riserva “nuovi entranti”*”, nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, quand’anche sconosciuto, ivi compresi i decreti eventualmente adottati ai sensi dell’art. 2, comma 5, del D.L. n. 72/2010 dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, per la definizione delle modalità di rimborso dei crediti. Il ricorso è articolato in tre motivi di impugnazione. Il primo riguarda l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione della sentenza del TAR Lazio, sez. II *bis*, del 31 marzo 2010, n. 5297 e per difetto di motivazione, giacché, senza tener conto del fatto che la sentenza ha annullato il provvedimento (prot. n. 1556/RAS/ANC/2008) con il quale il Comitato ha negato all’impianto di ENI sito nel Comune di Taranto (di seguito, “raffineria di Taranto”) la qualifica di “nuovo entrante” per il I periodo



di applicazione della direttiva n. 2003/87/CE e senza fornire alcuna motivazione, il Comitato non ha incluso la raffineria di Taranto negli allegati alle delibere nn. 16 e 22, ossia tra gli impianti che possono beneficiare delle quote integrative di CO₂ messe a disposizione per i “nuovi entranti” dal D.L. n. 72/2010. Il secondo motivo concerne l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 2 del D.L. n. 72/2010 e dell’art. 3, comma 1, lettera *m*) del d.lgs. n. 216/2006, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta, giacché, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti per accedere alle quote integrative di CO₂ messe a disposizione dal D.L. n. 72/2010, la raffineria di Taranto non è stata inserita negli allegati alle delibere nn. 16 e 22, ossia tra gli impianti che possono beneficiare delle suddette quote. Il terzo motivo riguarda l’illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati dall’accertata illegittimità – ad opera della sentenza del TAR Lazio n. 5297/2010 – della decisione del Comitato prot. n. 1556/RAS/ANC/2008, la quale determina, qualora si ritenga che nelle delibere nn. 16 e 22 possano essere inclusi solo gli impianti già qualificati come “nuovi entranti” da un precedente provvedimento, l’invalidità delle deliberazioni del Comitato n. 16/2010 e n. 22/2010 nella parte in cui non hanno incluso l’impianto di Taranto tra gli impianti elencati nei loro allegati. Con il ricorso si è altresì chiesto, ove il TAR ritenesse che gli atti impugnati rappresentino una violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5297/2010, che il ricorso ordinario venga convertito in ricorso di ottemperanza. ENI ha infine chiesto, sussistendone i presupposti, che il TAR adotti una decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del c.p.a. e che adotti, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. *c*) del c.p.a., una decisione con la quale venga disposta, in quanto misura idonea a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio da ENI, l’iscrizione dell’impianto di Taranto nell’elenco allegato alla deliberazioni nn. 16 e 22/2010.

Roma, 18 febbraio 2011

Avv.ti Luisa Torchia, Tommaso Di Nitto, Francesca Scorretti

